



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Procedura di sovraindebitamento n. 33/2018 promossa da IEMBO MICHELE (MBIMHL38A27D236J)

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012

Il Giudice dott. Enrico Vernizzi

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 da: IEMBO MICHELE (MBIMHL38A27D236J) nato a Cutro (KR) in data 27 gennaio 1938 e residente in Noceto (PR) , Largo Tullo Papotti n1;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza ;
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma II lettere a) e b)
- posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi II e III della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);
- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012:
 - l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
 - nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma V);
- non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

ritenuto :

- che alla luce dell'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma VI lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, debba essere stabilito allo stato in € 500,00 mensili, al netto delle imposte, ritenuto congruo l'importo richiesto dal ricorrente tenuto conto della composizione del nucleo familiare;
- che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000);
- ritenuto di provvedere alla nomina del Liquidatore nella persona del dott. DOMENICO MATTACE, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'eadem ratio, dovrà trovare applicazione l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il Liquidatore potrà subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di IEMBO MICHELE (MBIMHL38A27D236J) nato a Cutro (KR) in data 27 gennaio 1938 e residente in Noceto (PR) , Largo Tullo Papotti n 1 ;
- nomina Liquidatore il dott. DOMENICO MATTACE ;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del Liquidatore di

subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

- ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma , sul sito www.fallimentiparma.it e su quello dell'IVG di Parma ;
- poiché il patrimonio comprende beni immobili, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del Liquidatore;
- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna al Liquidatore e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente, complessivamente considerati, fino al limite di € 500 mensili, al netto delle eventuali imposte;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 03/05/2021

Il Giudice Delegato
dott. Enrico Vernizzi